



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 69 del 20-12-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100; APPROVAZIONE PIANO E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLO STESSO

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori;

GAMBINI MAURIZIO	Presente in videoconferenza	CANGINI FEDERICO	Presente in videoconferenza
ZOLFI BRUNELLA	Presente in videoconferenza	SCALBI LAURA	Presente in videoconferenza
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente in videoconferenza	ROSATI MARIO	Presente in videoconferenza
ROSSI NICOLA	Presente in videoconferenza	BORGIANI CAROLINA	Assente
QUARESIMA LAURA	Presente in videoconferenza	BALDUCCI DAVIDE	Assente
CLINI ORFEO	Presente in videoconferenza	SANTI LORENZO	Presente in videoconferenza
GUIDI LUCA	Presente in videoconferenza	LONDEI GIORGIO	Presente in videoconferenza
PAZZAGLIA ANDREA	Presente in videoconferenza	LONDEI LUCA	Presente in videoconferenza
MECHELLI LINO	Presente in videoconferenza		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

La seduta si tiene in collegamento Skype in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria ed in forza di disposizioni di legge emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 sulla base del D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, del DPCM del 18 ottobre 2020 ed in esecuzione dello specifico Decreto del Presidente del Consiglio del Comune di Urbino del 24/03/2020. Pertanto, all'avvio dei collegamenti il Segretario, verifica la qualifica degli stessi e che sia consentita l'identificazione e partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i Consiglieri connessi, oltre ai relativi interventi.

COGNOME E NOME	Verifica collegamento	
	Idoneo	Non idoneo

GAMBINI MAURIZIO	X	
ZOLFI BRUNELLA	X	
SIROTTI MASSIMILIANO	X	
ROSSI NICOLA	X	
QUARESIMA LAURA	X	
CLINI ORFEO	X	
GUIDI LUCA	X	
PAZZAGLIA ANDREA	X	
MEHELLI LINO	X	
CANGINI FEDERICO	X	
SCALBI LAURA	X	
ROSATI MARIO	X	
SANTI LORENZO	X	
LONDEI GIORGIO	X	
LONDEI LUCA	X	

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la regolarità della seduta, precisa che, qualora la qualità del collegamento non consentisse la trattazione delle delibere, la seduta sarà interrotta e riprenderà non appena le condizioni tecniche lo consentiranno. Tutti i partecipanti dichiarano di essere disponibili a svolgere la seduta con le modalità sopra indicate e confermano di essere stati adeguatamente informati delle delibere di cui all'ordine del giorno, della documentazione a supporto e del fatto che le modalità di connessione consentono l'assunzione consapevole delle decisioni.

Il Segretario Comunale partecipa alla seduta sempre attraverso Skype.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

CLINI ORFEO
GUIDI LUCA
SANTI LORENZO

N. 1 dell'ordine del giorno

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dal Sindaco, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

A questo punto entra la Consiglieria Borgiani: SONO PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Rosati, Mechelli, Londei Giorgio, Rossi e il Sindaco; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto escono i Consiglieri Pazzaglia, Borgiani e Londei Giorgio: SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI.

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla stessa data dell'anno precedente a quella di rilevazione, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle stesse;

RILEVATO che il Comune di Urbino con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 78 del 25/09/2017, n. 76 del 21/12/2018 e n. 130 del 23/12/2019 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in Legge 11.8.2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta

od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo

almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione di cui all'atto di Consiglio Comunale n. 130 del 23.12.2019, effettuata alla data del 31.12.2018, delle società in cui il Comune di Urbino detiene partecipazioni dirette e indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 e quindi l'adozione del nuovo Piano di razionalizzazione che prendeva atto della delibera di Consiglio Comunale n. 129 approvata nella stessa seduta avente ad oggetto "Cessione quote di partecipazione societarie di Convention Bureau Terre Ducali SCRL detenute dal Comune di Urbino", con la quale si stabiliva di procedere alla cessione delle stesse quote alla Società Farmacie Comunali di Riccione SpA con sede in Riccione (RN);

CONSIDERATO il Comune di Urbino ha provveduto, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate e della determinazione della Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate – ERP n. 17 del 17.02.2020, a formalizzare la cessione delle quote di partecipazione detenute nella società Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l., pari al 1,21% del capitale sociale, alla Società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A. (atto n. 47, serie 3S, registrato il 3.11.2020 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro);

VISTO che con nota, acquisita agli atti del Comune con Prot. 07.12.2020 del 07.12.2020, la Società Urbino Servizi SpA ha altresì comunicato l'avvenuta cessione a titolo oneroso delle proprie quote di partecipazione, pari al 5,81% del capitale sociale detenuto in Convention Bureau Terre Ducali Srl, sempre alla Società Farmacie Comunali di Riccione SpA.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4, del TUSP di cui all'allegato B) del presente atto;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Urbino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare altresì la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4, del TUSP di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare, per quanto sopra, il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Urbino come previsto negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato A);
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. ;
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore POLITICHE EDUCATIVE - TRASPARENZA /
ANTICORRUZIONE - URP, PALEANI FEDERICA,
in data 13-12-2021, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 13-12-2021, Favorevole

Con votazione espressa per appello nominale, mediante collegamento audio – video
attraverso la piattaforma Skype, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	Favorevole
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA		LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito
di separata votazione espressa per appello nominale, mediante collegamento audio –
video attraverso la piattaforma Skype, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	Favorevole
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA		LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13

totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0


DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente

SIROTTI MASSIMILIANO



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 28 DIC 2021



IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO

ALL. A)

COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
APPROVATO
Libera d'... del... 20/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

1. Introduzione

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 19/08/2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In vigore dal 27 giugno 2017

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. ⁽³⁶⁾

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

(36) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

D.Lgs. 19/08/2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

In vigore dal 27 giugno 2017

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. ⁽⁴²⁾

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. ⁽⁴³⁾

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del *codice civile*. ⁽⁴³⁾

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. ⁽⁴⁴⁾

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del *codice civile* ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'*articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014*.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'*articolo 2112 del codice civile*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(43) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*.

(44) Comma inserito dall'*art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente alla data del 31.12.2020:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

- Le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente sono evidenziate nella tabella riepilogativa che di seguito si riporta:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Urbino Servizi SpA	0268050413	100	Attiva	
Ami SpA	01482560412	42,20	Attiva	
Marche Multiservizi SpA	02059030417	3,99	Attiva	

URBINO SERVIZI SPA

Motivazioni della costituzione e della partecipazione

L'art. 45 dello Statuto comunale, regola le modalità di affidamento e gestione di servizi pubblici locali, i cui commi 1 e 2, si riportano integralmente:

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, si attiene a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/2001 ed in particolare del suo art. 35, che ha comportato una sostanziale riformulazione delle previsioni contenute negli art. 113 e ss del Decreto Legislativo n. 267/2000, il settore dei servizi pubblici locali è stato profondamente modificato. In forza di ciò, con atto di Consiglio Comunale n.122 del 10.12.2003, si è provveduto ad una operazione straordinaria la più aderente al dettato della norma speciale di cui sopra: si è proceduto attraverso un'operazione di scissione parziale proporzionale di AMI SPA, avente come fine quello di separare societariamente il ramo di attività delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali mediante conferimento degli stessi alla società beneficiaria AMI SERVIZI SPA (oggi Urbino Servizi Spa): la società AMI SPA ha conservato tutti i rami di attività connessi al servizio di trasporto pubblico locale.

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 21.12.2004 è stato approvato lo Statuto che ha sancito l'esclusiva proprietà da parte del Comune di Urbino della Società in questione, che risponde al modello "in house" come descritto dall'ordinamento comunitario ed interno, in quanto sono presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e indicazioni dottrinali intervenute in materia. Sin dal momento della sua costituzione, il processo di acquisizione del totale capitale da parte del Comune di Urbino, evidenzia la volontà di questa amministrazione affinché la Società AMI Servizi SPA potesse sviluppare attività con maggiore autonomia e imprenditorialità, con l'obiettivo di avviare e consolidare uno strumento operativo estremamente importante per la città di Urbino. Mantenendo fede alla volontà espressa questa Amministrazione, con atto di GM n. 202 del 30.10.2007, ha conferito in proprietà il parcheggio in struttura e la sede della Farmacia Comunale procedendo ad un aumento di capitale sociale avvenuto con atto Consigliare n.121 del 28.11.2007 che ha anche provveduto ad introdurre ulteriori modifiche, tra cui la nuova denominazione della società in "URBINO SERVIZI SPA".

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02168050413
Denominazione	URBINO SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	24.02.2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PU
Comune	URBINO
CAP*	61029
Indirizzo*	VIA PUCCINOTTI 3
Telefono*	0722320403
FAX*	0722329508
Email*	urbinoservizi@pec.urbinoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Farmacie (47.73.1)
Attività 2	Gestione parcheggi (52.21.50)
Attività 3	Gestione Asili e mense (56.29.10)
Attività 4	Gestione impianti sportivi (93.11.90)
Attività 5	Servizi di pompe funebri e attività connesse (88.91)
Attività 6	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolta dalle agenzie di viaggio nca (79.90.19)
Attività 7	Commercio al dettaglio di chincaglierie e bigiotteria (47.78.36)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? ⁹	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ⁵	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	48,19
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15.060
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.628

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.				
Risultato d'esercizio	(222.639)	77.560	126.058	110.636	84.225

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.712.325	3.357.891	3.328.681
A5) Altri Ricavi e Proventi	463.338	407.881	517.119
di cui Contributi in conto esercizio	11.606	42.718	49.200

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Gestione farmacia, organizzazione parcheggi, gestione asili nido e mense, gestione impianti sportivi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	sì
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

³ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

AMI SPA

Motivazioni della costituzione e della partecipazione

La Società da Consorzio Azienda Multiservizi intercomunale Ami, per scissione il ramo trasporti è stato trasformato in Società per azioni denominata AMI SPA- Azienda per la mobilità integrata e trasporti giusto atto di Consiglio Comunale n 57 del 29.4.1999.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/2001 ed in particolare del suo art. 35, che ha comportato una sostanziale riformulazione delle previsioni contenute negli art. 113 e ss del Decreto Legislativo n. 267/2000, il settore dei servizi pubblici locali è stato profondamente modificato. In forza di ciò, con atto di Consiglio Comunale n.122 del 10.12.2003, si è provveduto ad una operazione straordinaria la più aderente al dettato della norma speciale di cui sopra: si è proceduto attraverso un' operazione di scissione parziale proporzionale di AMI SPA, avente come fine quello di separare societariamente il ramo di attività delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali mediante conferimento degli stessi alla società beneficiaria AMI SERVIZI SPA (oggi Urbino Servizi Spa): la società AMI SPA ha conservato tutti i rami di attività connessi al servizio di trasporto pubblico locale.

La scissione ha avuto efficacia a decorrere dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui è stata iscritta la beneficiaria e comunque dal 01.01.2004.

Fino al 2007 la società ha gestito in modo diretto il servizio di TPL per questo Comune, a seguito di gara espletata dalla Provincia di Pesaro Urbino, il servizio TPL urbano ed extraurbano è stato affidato alla Società consortile arl Adriabus (di cui AMI detiene il 47 %).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01482560412
Denominazione	A.M.I. S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Scegliere un elemento.
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PU
Comune	Urbino
CAP*	61029

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Indirizzo*	Piazza Elisabetta Gonzaga n. 15
Telefono*	0722376711
FAX*	0722376748
Email*	info@amispa.postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	493100 trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento del 18 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	244
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	68.643
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	19.468

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.				
Risultato d'esercizio	529.556	877.187	314.518	262.921	67.472

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.960.953	18.712.484	18.635.589
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.152.198	4.227.317	4.212.261
di cui Contributi in conto esercizio	2.574.562		

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	42,20%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ^{(13)§}	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ^{(14)§}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Si.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

MARCHE MULTISERVIZI SPA

Motivazioni della costituzione e della partecipazione

Dal 1 gennaio 2008, dalla fusione di Megas Spa e Aspes Multiservizi Spa, nasce Marche Multiservizi Spa. Megas Spa, a suo tempo, viene costituita per trasformazione del Consorzio Megas in società per azioni a seguito della L. n. 127/1997 art. 17 comma 51 (legge Bassanini) con atto del 31.7.2001 rep. 68792; con operazione di scissione del dicembre 2002 venne costituita Megas Net S.p.A. quale società degli assets ai sensi dell'art. 35 L. n. 448/2001 alla quale sono state attribuite le dotazioni patrimoniali del servizio gas e parte del servizio idrico. Soci alla data della fusione: n. 54 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino, Aspes Multiservizi S.p.A. La società era stata costituita ai sensi dell'art. 113 TUEL per la gestione dei servizi pubblici locali. Servizi gestiti: distribuzione gas in 33 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino; idrico integrato in 44 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino; igiene ambientale in 7 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino come risulta dalla delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 21.12.2000 per il conferimento da parte di questo comune del servizio idrico integrato, delibera Consiglio Comunale n. 2 del 16.1.2002 per il conferimento del servizio di spezzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali e infine delibera Consiglio Comunale n. 77 del 24.07.2007 per il conferimento della gestione del gas naturale.

Attualmente i servizi menzionati vengono gestiti dalla società Marche Multiservizi che è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del ciclo idrico integrato, della distribuzione del gas metano e dei servizi ambientali. La società è costituita ai sensi dell'art 113 del D Lgs 267 del 18.8.2000 per la gestione dei servizi pubblici locali.

La società, nata nel gennaio 2008 dalla fusione per incorporazione di Megas Spa di Urbino in Aspes Multiservizi Spa di Pesaro, stipulata con atto Rep. N. 19216 del 21.12.2007, costituisce la prima multiutility nella Regione Marche, sia per volume di affari che per dimensioni industriali e la prima fusione a livello regionale tra aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

L'operazione di fusione si è basata su un Piano Industriale quinquennale le cui linee strategiche sono fondate su tre capisaldi: il consolidamento e l'omogeneizzazione gestionale dei business principali; il miglioramento dei servizi sul territorio e della relazione con clienti finali; la sostenibilità economica nel medio-lungo termine. Il processo di integrazione e l'innovazione tecnologica sono facilitati dalla presenza di un partner industriale controllato da soggetti pubblici (Hera Spa di Bologna).

Il processo di integrazione societaria mediante fusione per incorporazione di megas spa in Aspes multiservizi spa trova fondamento nell'atto di consiglio comunale n. 68 del 27.6.2007.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02059030417
Denominazione	MARCHE MULTISERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	02.04.2001
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scoperta e di interesse

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PESARO-URBINO
Comune	PESARO
CAP*	61121
Indirizzo*	VIA DEI CANONICI, 144
Telefono*	0721.6691
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	528
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	235.723
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	74.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	13.561.088	12.417.285	12.777.690	29.747.951	12.395.004

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	118.316.042	111.523.469	116.806.060
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.613.302	8.252.522	5.956.494
di cui Contributi in conto esercizio	1.277.341	1.022.039	1.226.564

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	3,99771%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Trattamenti e smaltimenti di altri rifiuti non pericolosi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Allegato B)

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, di seguito si riportano le misure di razionalizzazione previste nel Piano approvato dall'Amministrazione nell'anno precedente a quello di rilevazione in corso e i risultati conseguiti.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ADOTTATO ENTRO IL 31/12/2019.

Partecipazione 1, non più detenuta alla data del 31.12.2020:

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SCRL (Razionalizzazione con atto di cessione a titolo oneroso preceduta da tentato esercizio di recesso che aveva avuto esito negativo)

Motivazioni della costituzione e della partecipazione

Il Comune di Urbino ha aderito alla società sin dalla sua costituzione risalente alla data del 31/10/2003 (atto costitutivo). L'adesione alla costituzione della Società e l'approvazione del relativo Statuto sono stati autorizzati con delibera del Consiglio comunale n. 77 del 10/07/2003. La motivazione della costituzione della Società e della partecipazione da parte del Comune di Urbino trae origine da un protocollo di intesa, fra i Comuni di Urbino, Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia, approvato con Delibera di Giunta n. 80 del 15/05/2002, volto alla costituzione di un'organica collaborazione e cooperazione per lo sviluppo e il consolidamento dei flussi del cosiddetto "turismo d'affari" nel sistema territoriale costituito dai Comuni di Fano, Gabicce Mare, Senigallia, Urbino e Pesaro funzionale alla destagionalizzazione dei flussi turistici e a massimizzare l'impiego delle strutture turistiche e congressuali già presenti sul territorio.

Nel tempo, il quadro normativo riferito alle società partecipate è mutato rispetto al periodo storico risalente alla finanziaria del 2007, con particolare riferimento ad una progressiva limitazione alla capacità giuridica degli Enti Locali a detenere partecipazioni in società di capitali.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Alienazione della partecipazione

DATI/ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02153680414
Denominazione	Convention Bureau Terre Ducali Scrl

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	si
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione	negoziante diretta con un singolo acquirente
Data di conclusione della procedura	03/11/2020
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione caduta a titolo oneroso	02418900409

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	Farmacie Comunali di Riccione SpA
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)	737,00
Ammontare dell'introito finanziario incassato	737,00
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	22/10/2020
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

<p>Interventi programmati:</p> <p>razionalizzazione mediante cessione di quote con procedura ad evidenza pubblica ed attivazione dell'esercizio di recesso.</p> <p>In particolare, il piano di riassetto per la razionalizzazione delle società detenute da questo Comune in sede di analisi di cui al agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 ha confermato, in linea con i processi di razionalizzazione da questo Ente anche in precedenza adottati, il processo di cessione delle partecipazioni sociali della Società Consortile Convention Bureau Terre Ducali Srl, in quanto società che detiene un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co. 2 lett. b) e un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio 2013 - 2015 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).</p>	<p>Stato di attuazione:</p> <p>Dopo vari tentativi di alienazione e recesso andati a vuoto messi in atto dal Comune di Urbino per la cessione delle quote societarie, pari al 1,21% del capitale sociale detenuto nella Società Convention Bureau Terre Ducali Srl, in data 12.11.2019 è stata acquisita agli atti di questo Comune la richiesta PEC prot. n. 33962 formulata dalla Società Farmacie Comunali Riccione SpA con sede in Riccione (RN) avente ad oggetto "Acquisto quote in vs. possesso della Società Convention Bureau Terre Ducali Srl".</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Cessione quote di partecipazione societarie di Convention Bureau Terre Ducali SCRL detenute dal Comune di Urbino", si stabiliva di procedere tramite negoziazione diretta alla cessione delle stesse quote, pari al 1,21% del capitale sociale, alla Società Farmacie Comunali di Riccione SpA con sede in Riccione (RN) ad un prezzo di € 737,00.</p>
<p>Modalità di attuazione prevista:</p> <p>con Atto di Consiglio comunale n. 89 del 20.12.2013, avente ad oggetto "Provvedimenti in materia di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Urbino", è stata stabilita, in applicazione dell'art. 14 comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, modificato ed integrato dall'art. 29 comma 11 bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, la dismissione della partecipazione detenuta da questo Comune nella Società Convention Bureau Terre Ducali Srl mediante l'avvio di</p>	<p>Con determinazione n. 17 del 17.02.2020 del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP si è stabilito di procedere alla stipula dell'atto di compravendita finalizzato alla cessione delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l., pari al 1,21% del capitale sociale, alla Società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A. per l'ammontare degli introiti finanziari pari ad € 737,00.</p>

procedura ad evidenza pubblica per la vendita o cessione della partecipazione azionaria o l'avvio di altro strumento previsto nello statuto della società stessa.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.03.2015, avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Urbino – Adozione" è stata stabilita, fra l'altro, la dismissione delle quote possedute nella società diretta Convention Bureau Terre Ducali srl, stante il non rispetto delle condizioni di cui all'art 1 comma 611 della legge finanziaria 2015, in quanto la società risulta composta da un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti.

Con Determinazione del Settore Economico Finanziario n. 51 del 17.07.2015 è stato approvato il bando di gara ad evidenza pubblica per la cessione delle quote pari al 1,21 % del Capitale Sociale di Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l. detenute dal Comune di Urbino.

Con Determinazione del Settore Economico Finanziario n. 72 del 13.10.2015 è stato approvato il verbale di gara in cui si prende atto che non è pervenuta alcuna offerta a seguito della indizione di gara per la cessione delle quote consortili della società partecipata Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. come da bando prot. n.6497 del 24.7.2015.

Con nota protocollo 22780 del 13.10.2015, a seguito dell'esito negativo della gara, da parte dell'Amministrazione Comunale è stato esercitato il diritto di recesso chiedendo di avviare le procedure per la liquidazione delle quote ponendo come termine inderogabile la data del 13.10.2016.

In data 28.01.2016 con nota Protocollo 1910 da parte dell'Amministrazione Comunale è stato sollecitata la conferma dell'avviamento della procedura per la liquidazione della quota al fine del rispetto dei termini inderogabili del 13.10.2016, che non ha avuto risposta.

In data 19.06.2017 con nota PEC Protocollo

Con atto n. 47, serie 3S, registrato il 3.11.2020 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro, si è proceduto al trasferimento definitivo delle quote in questione.

15618 è stata inoltrata una ulteriore dichiarazione di recesso presentata a norma dell'art. 2473 CC. e dell'art. 10 dello Statuto sociale della società stessa, in virtù dei criteri individuati dall'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014. Il recesso precede la richiesta contestuale di rimborso della partecipazione da determinarsi per legge e da eseguirsi nel termine di 180 giorni dalla data della nota PEC Prot. 15618 del 19.06.2017, che non ha avuto risposta.

In data 25.09.2017 con delibera di Consiglio comunale n. 78, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Urbino alla data del 23 settembre 2016 oltre all'alienazione della Società Convention Bureau Terre Ducali SCRL, come da processo di razionalizzazione già avviato, in linea con il dettato dell'art. 10 del D. Lgs 176/2016.

In data 21.12.2018 con delibera di Consiglio comunale n. 76 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 19.08.2019 n. 175", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017", è stata, tra l'altro, confermata la razionalizzazione della Società Convention Bureau Terre Ducali SCRL secondo le seguenti motivazioni:

"Il piano di riassetto per la razionalizzazione delle società detenute da questo Comune in sede di analisi di cui all'art. 20, comma 2, conferma, come già rilevato nei processi di razionalizzazione in precedenza adottati, quanto segue:

la cessione delle quote di Convention Bureau Terre Ducali SCRL in quanto società che detiene un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co. 2 lett. b)".

Con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Cessione quote di partecipazione societarie di Convention Bureau Terre Ducali SCRL detenute dal Comune di Urbino", si stabiliva di procedere alla cessione tramite negoziazione diretta delle stesse quote, pari al 1,21% del capitale sociale.

<p>alla Società Farmacie Comunali di Riccione SpA con sede in Riccione (RN) ad un prezzo di € 737,00.</p>	
<p>Tempi stimati: entro il 31.12.2020</p>	

Partecipazione indiretta 2. Urbino Servizi SpA, società a totale partecipazione pubblica dal socio unico Comune di Urbino: stato di attuazione del piano relativo alla cessione di quote detenute dalla stessa in Convention Bureau Terre Ducali srl imposta con direttiva del Comune di Urbino.

<p>Interventi programmati:</p> <p>deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19/2015 e n. 78 del 25.09.2017 con le quali, rispettivamente, si impartiva e ribadiva la direttiva ad Urbino Servizi SpA di procedere alla cessione, secondo le modalità di legge, delle quote possedute direttamente da quest'ultima Società in Convention Bureau Terre Ducali SCRL.</p>	<p>Stato di attuazione:</p> <p>in data 12.11.2019 Farmacie Comunali di Riccione SpA con sede in Riccione (RN) ha avanzato richiesta di disponibilità di acquisto delle quote detenute da Urbino Servizi SpA in Convention Bureau Terre Ducali srl. Tale richiesta è stata discussa con il Socio unico Comune di Urbino. In seguito, da parte di Urbino Servizi SpA è stata data comunicazione di volontà di procedere alla cessione delle quote acquisendo in data 03.12.2019 anche il consenso e il gradimento dall'organo amministrativo della Società Consortile Convention Bureau, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.</p> <p>Con nota Prot. n. 761 del 07.12.2020, acquisita agli atti del Comune con Prot. 07.12.2020 del 07.12.2020, Urbino Servizi SpA ha comunicato l'avvenuta cessione a titolo oneroso delle proprie quote di partecipazione, pari al 5,81% del capitale sociale detenuto in Convention Bureau Terre Ducali Srl, alla Società Farmacie Comunali di Riccione SpA per l'importo di € 3.532,00.</p>
<p>Modalità di attuazione prevista:</p> <p>nei confronti della Società Urbino Servizi SpA, di cui questo Comune detiene il 100% delle quote azionarie, è in atto il controllo continuo, cosiddetto analogo, come anche previsto da Statuto in quanto società in house.</p> <p>Nello specifico si è proceduto, tra l'altro, al monitoraggio relativamente a quanto impartito con la direttiva di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 19/2015 con cui si assegnava il compito di cedere le quote possedute direttamente dalla Società Urbino Servizi in Convention Bureau Terre Ducali SCRL, secondo le modalità di legge, stante il non rispetto di quest'ultima della condizione di cui all'art 1 e 611 della legge finanziaria 2014 e precisamente la società stessa risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.</p>	

Nel corso del tempo, con numerose note PEC prott. nn. 13058 del 14.05.2018, 20922 del 23.07.2018, 32366 del 13.11.2018 e da ultimo prot. n. 36489 del 03.12.2019, è stato chiesto l'aggiornamento sui risultati conseguiti relativamente a quanto già prescritto con la direttiva impartita con atto consiliare n. 19/2015 e ribadito con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.09.2015 per quanto riguarda la cessione della quota di partecipazione di Urbino Servizi SpA in Convention Bureau Terre Ducali SCRL stante il non rispetto di quest'ultima della condizione di cui all'art. 1 co. 611 della legge Finanziaria 2014.

Con nota prot. n. 469 del 04.12.2019 acquisita agli atti di questo Comune in data 04.12.2019 con prot. n. 0036648, Urbino Servizi SpA comunica che, "la Società non ha dato seguito ad alcun tentativo di alienazione della partecipazione in Convention Bureau tramite procedura ad evidenza pubblica in quanto come già esposto nella nostra nota prot. n. 216/1 del 29.06.2018 si ritiene inopportuno procedere con il tentativo di vendita come da parere legale in merito. Siamo tuttavia ad indicare di aver ricevuto in data 12.11.2019 da Farmacie Comunali di Riccione SpA una richiesta di disponibilità di acquisto delle quote detenute. Tale richiesta è stata discussa con il Socio Comune. E' stata data comunicazione di volontà di procedere alla cessione delle quote previo consenso e gradimento dell'organo amministrativo della Società Consortile Convention Bureau, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, già pervenuto in data 03.12.2019".

Per quanto concerne il contenimento dei costi, anche sulla base di indicazioni di principio contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 25.09.2017 in materia di revisione straordinaria, il monitoraggio, relativamente alla Società Urbino Servizi SpA, ha riguardato i seguenti punti:

- concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di economicità e di efficienza e pertanto dovrà operare attraverso il contenimento dei costi per il personale, per incarichi esterni e per l'acquisto di beni e servizi;
- garanzia dell'equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo

attraverso il rispetto dei seguenti principi:

1. non procedendo ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori;
 2. fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento, l'estensione al proprio personale dei vincoli alle retribuzioni individuale e alla retribuzione accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici;
 3. rispetto delle medesime limitazioni delle assunzioni previste per le amministrazioni controllanti;
 4. attuazione dei regolamenti atti ad individuare le procedure selettive e/o comparative con garanzia di pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti;
 5. attuazione dei regolamenti volti a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna;
- Osservanza delle disposizioni relative alle società partecipate della pubblica amministrazione contenute nella legge 190/2012 articolo 1 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
 - Osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 in linea con il piano nazionale anticorruzione del 11/09/2013 approvato dall'A.N.AC..

Tempi stimati:

entro il 31.12.2020

